

Pubblicato il 22/05/2020

N. 00236/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00978/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 978 del 2015, proposto da Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Uffici, 14;

contro

Comune di Terni, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Gennari e Francesco Silvi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Isabella Sorbini in Perugia, via Palermo s.n.c.;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio comunale n. 362 del 3 agosto 2015, di determinazione delle aliquote e delle tariffe per l'anno 2015 (IMU TASI e TARI).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2020 il dott. Enrico Mattei;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento della delibera del Consiglio comunale di Terni n. 362 del 3 agosto 2015 di determinazione delle aliquote e delle tariffe per l'anno 2015 (IMU TASI e TARI), in quanto approvata oltre il termine perentorio di legge.

2. L'impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013 e dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, atteso che la delibera impugnata è stata approvata oltre il termine fissato, per l'anno 2015, per l'approvazione del bilancio di previsione.

II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 212/2000, atteso che in conseguenza della tardività dell'adozione delle nuove aliquote comunali, l'amministrazione avrebbe violato il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, le cui modifiche introdotte si applicano, relativamente ai tributi periodici, solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

III. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 654 *bis*, della legge n. 147/2013, non essendosi tenuto conto nella delibera impugnata ai crediti risultati inesigibili.

3. Il Comune di Terni si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare la tardività del ricorso in quanto notificato alla casa comunale in data 17 dicembre 2015 (11 dicembre 2015 data di spedizione per la notifica), ovvero oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 29 cod.

proc. amm., decorrente nel caso di specie dalla pubblicazione della delibera gravata all'albo pretorio comunale, avvenuta in data 10 settembre 2015.

4. Il ricorso sarebbe inoltre inammissibile per difetto di attribuzione del Ministero ricorrente, *“inerendo la delibera gravata alle aliquote per l'esercizio 2015 ed essendo già decorso il relativo termine”* (cfr. punto 2 del controricorso), con la conseguenza che l'interesse all'impugnativa sarebbe transitato sul singolo contribuente.

5. Conclude l'amministrazione comunale per l'infondatezza del ricorso, dovendosi prendere a riferimento, ai fini del rispetto del termine fissato per la determinazione delle aliquote comunali, la delibera di Giunta comunale n. 231 del 15 luglio 2015, (integralmente riportata nella delibera impugnata), adottata entro il prescritto termine perentorio per l'approvazione del bilancio di previsione, da ultimo differito al 30 luglio 2015, con decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015.

6. La causa è passata in decisione all'udienza del giorno 5 maggio 2020, conformemente a quanto disposto dall'art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020.

DIRITTO

1. È materia del contendere la legittimità della delibera del Consiglio comunale di Terni n. 362 del 3 agosto 2015, di determinazione delle aliquote e delle tariffe per l'anno 2015 (IMU TASI e TARI).

2. Ritiene in via preliminare il Collegio di dover disattendere l'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività della notifica al Comune resistente, atteso che nel caso di specie il termine per la notifica è iniziato a decorrere dal 16 ottobre 2015, giorno in cui la delibera impugnata è stata trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante l'inserimento della stessa nel Portale del federalismo fiscale (www.federalismofiscale.it), onde consentire la sua successiva pubblicazione sul sito www.finanze.it, conformemente a quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del d.lgs. 15

dicembre 1997, n. 446, e dall'art. 13, comma 15, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2.1. Ne consegue che, essendo stato spedito il ricorso per la notifica in data 11 dicembre 2015, risulta ampiamente rispettato il termine perentorio di 60 giorni di cui all'art. 29 cod. proc. amm., venuto a scadere in data 15 dicembre 2015.

3. Sempre in via preliminare, ritiene il Collegio di dover respingere l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di attribuzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, atteso che ai sensi dell'art. 52, comma 4, del d. lgs. n. 446/1997, *“la possibilità di impugnare gli atti degli enti locali in materia di tributi, conferita al Ministero dalla norma richiamata, prescinde necessariamente dall'esistenza di una lesione di una situazione giuridica tutelabile in capo ad esso, che determini l'insorgere di un interesse personale, concreto e attuale all'impugnazione, giacché l'attribuzione della legittimazione straordinaria è prevista dal legislatore esclusivamente in funzione e a tutela degli interessi pubblici la cui cura è affidata al Ministero stesso”* (cfr., Cons. St., sez. V, 17 luglio 2014, n. 3817).

4. Nel merito il ricorso fondato e va accolto, stante la palese illegittimità della delibera impugnata per violazione dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013 e dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, essendo stata approvata in data 6 agosto 2015, ovvero oltre il termine fissato, per l'anno 2015, per l'approvazione del bilancio di previsione, da ultimo differito al 30 luglio 2015, con decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015, la cui perentorietà è chiaramente desumibile dal citato art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, a tenore del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate*

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

5. Non può del resto prendersi a riferimento, ai fini del rispetto del termine in argomento (venuto a scadere, come detto, in data 30 luglio 2015) la delibera di Giunta comunale n. 231 del 15 luglio 2015, integralmente trasfusa nella delibera consiliare impugnata, con la quale è stata adottata la proposta di approvazione delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi locali, atteso che in materia di IMU, TASI e TARI, il legislatore ha espressamente individuato nel Consiglio comunale l'organo competente alla fissazione delle aliquote (cfr. art. 13, comma 6 del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011, in materia di IMU; art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, in materia di TASI e TARI), in deroga all'assetto di competenze di cui all'art. 42, comma 2, lett. f), del d. lgs. n. 267/2000 (TUEL), a tenore del quale il Consiglio comunale *“ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ..f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote ...”.*

6. Né può condividersi la tesi concludente per la *“sostanziale riconducibilità delle scelte involgenti le aliquote dei tributi locali al deliberato di giunta, e non all'atto del consiglio comunale che solo lo ratifica e/o si configura come atto meramente confermativo”* (cfr., pag. 1, memoria del Comune resistente depositata in data 2 aprile 2020), atteso che la giurisprudenza richiamata a sostegno di tale prospettazione riguarda la diversa fattispecie in cui il neoeletto Consiglio comunale si era trovato nella impossibilità *“materiale di pronunziarsi sulle aliquote TASI e TARI entro il termine 30 luglio (così, come, del resto, sul bilancio preventivo annuale e triennale), in quanto la sua prima convocazione utile dopo la convalida degli eletti si era potuta tenere soltanto il 28 agosto, durante la moratoria scaturente dalla diffida prefettizia all'approvazione del bilancio*

entro 30 giorni” (Cons. St., sez. V, 23 luglio 2018, n. 4435; Cons., sez. V, 23 luglio 2018, n. 4436).

7. Le considerazioni che precedono impongono, previo assorbimento delle ulteriori censure proposte, l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con conseguente annullamento dell'impugnata delibera consiliare, coerentemente al prevalente orientamento giurisprudenziale formatosi in vicende analoghe a quella in esame (cfr., *ex multis*, T.A.R. Molise, 8 giugno 2017, n. 222; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 26 febbraio 2016, n. 50 e 13 aprile 2016, n. 133; T.A.R. Basilicata, 18 agosto 2016, nn. 812, 813, 814, 816 e n. 817; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 4 febbraio 2016 n. 132, 133 e 192).

8. L'emanazione nel prescritto termine di legge della delibera di Giunta comunale n. 231 del 15 luglio 2015 confluita nella delibera consiliare impugnata ed il coinvolgimento di soggetti pubblici quali parti in causa nel presente giudizio, costituiscono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Compensa tra le parti in causa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del decreto legge n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020, con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere, Estensore

Daniela Carrarelli, Referendario

L'ESTENSORE
Enrico Mattei

IL PRESIDENTE
Raffaele Potenza

IL SEGRETARIO